



COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017
CODICE CATASTALE – A590

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

32 / 2021

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
FERRERO VERCELLI LUIGI	Presidente	X	
FERRERO MAURO	Consigliere	X	
RIVOLI PAOLO	Consigliere	X	
GIACHETTO-RATER GEMMA	Consigliere	X	
REANO AGOSTINA	Consigliere	X	
ROVETTO GIACOMO CARLO	Consigliere		X
BARBERO FRANCESCO ALBERTO	Consigliere		X
ALLERA GIUSEPPE	Consigliere	X	
SIMONE TEODORO	Consigliere	X	
SANFILIPPO SALVATORE	Consigliere		X
PALANGE CIRO	Consigliere		X
Totale		7	4

Assume la presidenza il Signor **FERRERO VERCELLI LUIGI**, Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Claudio Riccardo GIACHINO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 32/2021 DEL 22/12/2021

**Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. -
ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da
alienare o valorizzare**

Accertato che risultano rispettate le condizioni igieniche sanitarie previste dal DPCM 8 marzo 2020 ed in particolare quanto previsto nell'allegato al punto d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti 7

Votanti 7

Voti favorevoli 7

Voti contrari ===

Astenuti ===

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

**IL SINDACO
PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 08.04.2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.09.2017 ad oggetto: **"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. n. 175 DEL 19.08.2016 - RICOGNIZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE."**

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Visto che nell'allegato B non è più stata inserita la società SMAT in quanto, come da dichiarazione resa dalla suddetta società, deve ritenersi esclusa dalla revisione annuale ai sensi dell'art. 26, comma 5 del TUSP avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, concludendo il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

DELIBERI

- Di approvare gli allegati, alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale N. 32 / 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i **SEGUENTI PARERI** dai Responsabili dei Settori, in ordine rispettivamente:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	22/12/2021	Claudio Riccardo dr. Giachino	
Regolarità Contabile	Favorevole	22/12/2021	Sabina dr.ssa Bonaudo	

Approvato e sottoscritto, in originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to FERRERO VERCELLI LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che

- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 30/12/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Baldissero C.se, lì 30/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Baldissero C.se, lì 30/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabina Bonaudo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 22-dic-2021

- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Baldissero C.se, lì 22-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Ricorsi

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.